

## Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 14 novembre 2018, ha approvato le determinazioni riguardanti il punteggio delle cause, il contributo delle parti, le perizie, le rogatorie e i costi ammissibili a contributo per le sedi in relazione ai Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

*Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 29 novembre 2018, prot. n. 800/2018, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.*

*Si riportano di seguito:*

- il decreto di promulgazione delle determinazioni;*
- il testo delle determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

## Promulgazione delle determinazioni

# *Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 800/2018

Il Presidente

- viste le determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi degli articoli 3, 5, 6 e 9 delle *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, nella sessione del 14 novembre 2018;

- ai sensi dell'articolo 27, lettera *a*) dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della CEI,

emana il seguente  
DECRETO

Le determinazioni riguardanti il punteggio delle cause, il contributo delle parti, le perizie, le rogatorie e i costi ammissibili a contributo per le sedi in relazione ai tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 novembre 2018, sono promulgate, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* e sul sito istituzionale della CEI ([www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it)), disponendo che entrino in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 29 novembre 2018

GUALTIERO CARD. BASSETTI  
*Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve*  
*Presidente*

✠ STEFANO RUSSO  
*Vescovo di Fabriano - Matelica*  
*Segretario Generale*

Testo delle determinazioni

*Conferenza Episcopale Italiana*

DETERMINAZIONI RIGUARDANTI  
I TRIBUNALI ECCLESIASTICI ITALIANI  
IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

*[omissis]*

2) DETERMINAZIONE CIRCA IL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE PARTI PER CONCORRERE ALLE SPESE GIUDIZIALI E L'ESENZIONE E RIDUZIONE DELLO STESSO

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 6, §§ 2 e 3, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si stabilisce la seguente misura quale contributo dovuto dalle parti per concorrere alle spese giudiziali:

Per il processo brevior  
Complessivamente per parte attrice e parte convenuta € 525,00

Per il processo ordinario  
Parte attrice € 525,00  
Parte convenuta (se costituita con patrono) € 262,50

La diocesi che trasmette il libello al Tribunale interdiocesano ritenendo che non sussistono i presupposti per il processo *brevior*, versa al Tribunale interdiocesano stesso il contributo che aveva ricevuto dalle parti, detratto l'importo di € 150,00 forfettariamente imputabile agli oneri sostenuti per l'istruzione della pratica.

La parte convenuta, se si costituisce in giudizio solo in sede di appello o per la presentazione dello stesso, versa il contributo al tribunale di appello.

Le parti sono rese partecipi, nei modi descritti nel regolamento, dell'obbligo morale per i fedeli abbienti di contribuire con una sovvenzione liberale, aggiuntiva rispetto al contributo per l'introduzione della causa, alla copertura parziale del costo effettivo della causa (cfr art. 6, § 2), mediante un versamento che può essere effettuato sul "Fondo tribunali per i meno abbienti" istituito presso la CEI.

Per la esenzione o la riduzione del contributo si stabiliscono, ai sensi dell'articolo 6, § 3, delle *Norme*, i seguenti criteri:

- a) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;

- c) per i redditi disponibili inferiori a € 10.000,00 annui, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- d) per i redditi disponibili inferiori a € 15.000,00 annui e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto.

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme* si stabilisce che, se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al patrono stabile o a un difensore di fiducia.

### 3) DETERMINAZIONE CIRCA I COMPENSI IN FAVORE DEI PERITI

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore dei periti.

I compensi per le perizie disposte dal tribunale, liquidati dal preside del collegio giudicante tenendo conto della complessità dell'accertamento e della eventuale necessità per il perito di avvalersi del contributo di altri specialisti, sono così determinati:

	minimo	massimo
a) perizia psichiatrica o psicologica	€ 450,00	€ 690,00
b) perizia ginecologica o andrologica	€ 280,00	€ 380,00
c) perizia grafologica	€ 200,00	€ 310,00
d) perizia informatica	€ 250,00	€ 350,00

I compensi liquidati comprendono le spese generali e sono al netto di eventuali contributi previdenziali e dell'IVA. Eventuali costi straordinari, quali trasferte o indagini eccezionali, debbono essere previamente autorizzati dal preside del collegio giudicante e sono rimborsati al perito a seguito di esibizione di idonea documentazione.

### 4) DETERMINAZIONE CIRCA LE ROGATORIE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa le rogatorie.

I costi delle rogatorie sono sostenuti dal tribunale richiedente in favore del tribunale che esegue la rogatoria nella seguente misura, comprensiva di ogni onere:

- 1. Deposizione di una parte in causa            € 60,00

2. Deposizione di un teste	€ 30,00
3. Sessione deserta	€ 15,00

*[omissis]*